

RELAZIONE DEL DEPUTATO PROPONENTE

Onorevoli colleghi,

il disegno di legge che sottoponiamo alla approvazione dell'Aula parlamentare nasce dalla consapevolezza che la nostra terra di Sicilia ha una straordinaria vocazione artigianale che rappresenta indubbiamente una enorme e potenziale fonte di ricchezza e di sviluppo economico, sociale e culturale per l'intera regione.

Di qui la necessità di intervenire con urgenza su questo settore verso il quale la politica ha il dovere di mettere in campo i necessari strumenti normativi per promozione, lo sviluppo e la semplificazione delle attività artigiane.

E' in tale direzione che il disegno di legge si muove, nell'obiettivo fondamentale di rendere il settore artigianale siciliano capace di competere con le nuove sfide dell'innovazione e delle economie digitali, attraverso interventi mirati allo sviluppo dell'artigianato siciliano sui mercati nazionali ed esteri, valorizzandone storia e tradizioni anche in un'ottica di trasmissione generazionale e di contaminazione della conoscenza.

Andando allo specifico dell'articolato del disegno di legge suddiviso in due titoli, il TITOLO I

concernente le Disposizioni generali e il TITOLO II
Definizione di impresa artigiana e programmazione.
Commissione regionale dell'artigianato. Sanzioni , in
particolare:

L'articolo 1 (finalità e oggetto) statuisce espressamente le finalità della legge di tutela e di sviluppo dell'artigianato volte ad incrementare la competitività e rafforzare la qualificazione dell'apparato produttivo regionale . In tale direzione la Regione, nel rispetto della normativa comunitaria e della legislazione nazionale, adotta gli interventi a sostegno dell'artigianato favorendo lo sviluppo della qualificazione e della competitività delle imprese, la tutela della professionalità e la valorizzazione delle produzioni nelle sue diverse espressioni territoriali e settoriali. Ai fini della realizzazione dei suddetti obiettivi la Regione si avvale degli enti locali e delle CCIAA, della Commissione regionale per l'artigianato, delle confederazioni regionali artigiane e delle loro articolazioni territoriali maggiormente rappresentative, nel rispetto della sostenibilità dello sviluppo sia in termini ambientali che territoriali nonché della sicurezza nei luoghi di lavoro, favorendo l'affermazione e la crescita della responsabilità sociale delle imprese nel pieno rispetto dei diritti del lavoro.

L'articolo 2 (Obiettivi programmatici) elenca specificatamente gli obiettivi programmatici della legge, tra cui si annoverano oltre la valorizzazione e la tutela delle produzioni dell'artigianato siciliano

nelle loro diverse espressioni; l'ammodernamento tecnologico; l'innovazione; l'agevolazione all'accesso al credito delle imprese artigiane; il passaggio generazionale; la riconversione aziendale anche in funzione dell'uso delle energie a basso impatto ambientale nei processi produttivi; l'incremento dell'occupazione nel settore, il rispetto della sicurezza nei luoghi di lavoro; la tutela ambientale; lo sviluppo delle imprese artigiane a conduzione femminile e giovanile; la formazione e l'aggiornamento tecnico-professionale degli imprenditori e dei lavoratori; l'associazionismo economico e la cooperazione tra le imprese; l'implementazione della presenza dell'artigianato siciliano sui mercati nazionali ed esteri; la ripresa dell'attività produttiva delle imprese danneggiate da crisi aziendali e da eventi calamitosi nonché da danneggiamenti da parte della criminalità organizzata, anche mediante interventi integrati con le politiche del lavoro finalizzati alla salvaguardia dei livelli occupazionali e, non ultimo, il sostegno alla progettazione e realizzazione di marchi di qualità e di origine.

L'articolo 3 rubricato Definizioni delimita ai fini dell'identificazione dell'imprenditore artigiano e della definizione di impresa artigiana i requisiti necessari per i quali trovano applicazione gli articoli 2,3 e 4 della legge nazionale 8 agosto 1985, n. 443 e successive modifiche e integrazioni.

L'articolo 4 (Programmazione regionale e attuazione

degli interventi) disciplina la programmazione triennale di settore per la tutela e lo sviluppo dell'artigianato nella quale, di concerto con le associazioni regionali dell'artigianato maggiormente rappresentative, sono definiti gli indirizzi generali della politica regionale in materia di artigianato, le priorità di azione, gli strumenti, le tipologie di intervento oltre che le risorse disponibili. Nello specifico il programma regionale individua le attività artigiane da valorizzare e da potenziare anche sulla base delle risultanze di indagini conoscitive; le risorse complessive occorrenti, quelle disponibili e i criteri di ripartizione delle stesse. Nello stesso programma regionale sono individuati inoltre i principi per la localizzazione ottimale degli insediamenti produttivi, sia sotto il profilo territoriale sia ambientale; le infrastrutture di servizio al sistema produttivo; la razionalizzazione degli interventi di politica settoriale e la loro integrazione con gli altri strumenti regionali di politica economica e di regolazione.

L'articolo 5 (Strumenti di intervento) concerne gli strumenti individuati dalla legge per il raggiungimento degli obiettivi, quali: credito agevolato; contributi; garanzie dirette e indirette al sistema bancario e finanziario; assistenza tecnica; servizi reali e partecipazioni finanziarie.

L'articolo 6 (Sezione speciale del registro delle imprese artigiane) istituisce la Sezione speciale del Registro delle imprese artigiane, in sostituzione

dell'Albo delle imprese artigiane, attribuendo alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura le funzioni amministrative attinenti l'annotazione, la modificazione e la cancellazione delle imprese artigiane dal Registro. Alla Sezione speciale del registro delle imprese possono essere annotate con la qualifica di impresa artigiana unicamente le imprese in possesso dei requisiti stabiliti nel precedente articolo 3. Nessun prodotto o servizio può essere denominato, venduto, prestato o pubblicizzato come artigiano se non proviene da imprese annotate nel registro delle imprese come imprese artigiane.

L'articolo 7 (Consulta tecnica per l'artigianato) prevede, per favorire la partecipazione delle associazioni di rappresentanza del settore artigianale alla programmazione regionale, l'istituzione della Consulta tecnica per l'artigianato presso ogni Camera di commercio, a cui sono attribuite specifiche funzioni tra le quali: formulare proposte di indirizzo alle Camere di commercio circa le funzioni amministrative attinenti l'annotazione, la modificazione e la cancellazione delle imprese artigiane dalla sezione speciale del registro delle imprese; formulare pareri sulla normativa di settore per lo svolgimento delle attività artigiane nonché segnalare l'esercizio di attività illegali nel territorio di appartenenza.

L'articolo 8 (Commissione regionale per l'artigianato) concerne la istituzione della Commissione regionale per l'artigianato presso l'Assessorato

regionale delle attività produttive, quale organo di autogoverno, di rappresentanza e di tutela dell'artigianato. Tra le funzioni assegnate si sottolineano quelle di: esprimere pareri su atti della programmazione regionale in materia di artigianato; partecipare alla elaborazione dei programmi regionali per la formazione, l'addestramento e l'aggiornamento professionale; promuovere iniziative mirate alla valorizzazione delle attività artigiane siciliane; promuovere forme di comunicazione e coordinamento con le Camere di commercio per assicurare omogeneità di indirizzo agli interventi nel settore dell'artigianato sul territorio regionale; decidere sui ricorsi avverso i provvedimenti delle Camere di Commercio in materia di iscrizione, modifica e cancellazione delle imprese artigiane dall'Albo provinciale delle imprese artigiane; elaborare e presentare all'Assessore regionale per le attività produttive un rapporto annuale concernente i dati relativi all'attività svolta; attività di documentazione, di studio e d'informazione e periodiche indagini conoscitive e rilevazioni statistiche su struttura, caratteristiche, prospettive e potenzialità dell'artigianato siciliano.

L'articolo 9 (Composizione della Commissione regionale per l'artigianato) concerne la disciplina della Commissione regionale per l'artigianato costituita con decreto dell'Assessore regionale per le attività produttive.

L'articolo 10 (Segreteria tecnica della Commissione

regionale dell'artigianato) concerne la dotazione di una Segreteria tecnica della Commissione regionale dell'artigianato, finalizzata a poter rispondere alle esigenze organizzative per l'esercizio dei compiti affidati alla Commissione regionale dell'artigianato medesima, il cui personale è individuato tra quello appartenente al Dipartimento regionale delle attività produttive, senza diritto ad alcun compenso aggiuntivo.

L'articolo 11 rubricato Corsi Professionali prevede l'istituzione, tramite convenzioni con la CCIAA e le associazioni datoriali dell'artigianato maggiormente rappresentative a livello regionale, di un sistema di formazione professionale finalizzato alla elevazione del livello professionale delle imprese artigiane. Le materie, la durata e i tempi di realizzazione dei corsi professionali sono stabiliti d'intesa tra l'Assessorato regionale alle attività produttive e la Commissione regionale per l'artigianato.

L'articolo 12 concerne la Norma transitoria relativa alle funzioni della Commissione regionale per l'artigianato costituita ai sensi della disciplina previgente.

L'articolo 13 rubricato Denunce di irregolarità, segnalazioni, annotazioni e cancellazioni d'ufficio concerne le disposizioni relative alle irregolarità denunciate alle Camere di Commercio riguardanti l'esercizio delle attività artigianali in mancanza dei requisiti previsti dalla legge per l'esercizio delle

attività medesime e senza adempiere agli obblighi posti a carico delle imprese artigiane.

L'articolo 14 (Controlli e sanzioni) prevede le disposizioni sui controlli e sulle sanzioni relative alle annotazioni nel registro delle imprese con la qualifica di impresa artigiana e al suo legittimo uso. L'articolo prevede, fra l'altro, che chiunque utilizzi, senza autorizzazione, la denominazione Eccellenza artigiana e il marchio Sicilia Eccellenza Artigiana è punito, per ogni singolo episodio, con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 500,00 ad un massimo di euro 3.500,00. Va sottolineato che la norma delega ai comuni le funzioni amministrative riguardanti le verifiche relative alla annotazione, modificazione e cancellazione delle imprese artigiane nel registro delle imprese. Le Camere di commercio possono disporre accertamenti e controlli avvalendosi dell'attività istruttoria dei comuni.

L'articolo 15 concerne la norma finanziaria

L'articolo 16 concerne la norma finale.

---O---

DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE

Titolo I

Disposizioni generali

Art. 1

Finalità ed oggetto

1. In attuazione degli articoli 45, comma 2, e 117 della Costituzione, in armonia con gli indirizzi dello Stato e della Unione europea, la Regione provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato allo scopo di incrementare la competitività e rafforzare la qualificazione dell'apparato produttivo regionale.

2. La Regione adotta, nel rispetto della normativa comunitaria e della legislazione nazionale, gli interventi a sostegno dell'artigianato attraverso lo sviluppo della qualificazione e della competitività delle imprese, la tutela della professionalità, la valorizzazione delle produzioni nelle diverse espressioni territoriali e settoriali.

3. Al fine della realizzazione degli obiettivi di cui ai commi 1 e 2, la Regione si avvale degli enti locali e delle Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA), della Commissione regionale per l'artigianato, delle confederazioni regionali artigiane e delle loro articolazioni territoriali maggiormente rappresentative, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

4. La Regione persegue le finalità di cui al presente articolo nel rispetto della sostenibilità dello

sviluppo in termini ambientali e territoriali e della sicurezza nei luoghi di lavoro, favorendo l'affermazione e la crescita della responsabilità sociale delle imprese nel pieno rispetto dei diritti del lavoro.

5. La Regione assicura distinta considerazione giuridica e amministrativa all'artigianato, nella valutazione dell'impatto dei provvedimenti che sono assunti con riguardo ai diversi ambiti di intervento in cui si rivela la presenza delle imprese artigiane accanto a quella degli altri settori produttivi.

Art. 2

Obiettivi programmatici

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione:

a) valorizza e tutela le produzioni dell'artigianato nelle loro diverse espressioni settoriali, territoriali, artistiche e tradizionali;

b) favorisce l'ammodernamento tecnologico, l'innovazione, l'incremento produttivo ed il miglioramento qualitativo della produzione dell'artigianato;

c) agevola l'accesso al credito da parte delle imprese artigiane e adotta misure per rafforzare il sistema di garanzia e contro garanzia;

d) incoraggia la nascita di nuove imprese artigiane, il trasferimento d'impresa, il passaggio generazionale nonché la riconversione aziendale anche in funzione dell'uso delle energie a basso impatto ambientale nei processi produttivi;

e) tutela la qualità e le certificazioni delle competenze di processo e di prodotto anche con riferimento alle problematiche ambientali e di responsabilità sociale;

f) tutela il lavoro e favorisce l'incremento dell'occupazione nel settore dell'artigianato;

g) garantisce il rispetto della sicurezza nei luoghi di lavoro, la tutela ambientale ed il risparmio energetico;

h) sostiene lo sviluppo delle imprese artigiane a conduzione femminile e giovanile;

i) promuove la formazione e l'aggiornamento tecnico-professionale degli imprenditori e dei lavoratori, l'associazionismo economico e la cooperazione tra le imprese nonché la razionale distribuzione dei beni e dei servizi prodotti dall'artigianato siciliano;

j) cura e sostiene le attività promozionali in favore dell'artigianato siciliano destinate alla conoscenza e alla propaganda dei prodotti e alla loro maggiore diffusione e commercializzazione nei mercati

nazionali ed esteri, anche attraverso agevolazioni all'esportazione, nel rispetto dei diritti dei consumatori;

k) valorizza e tutela l'artigianato artistico, tradizionale, tipico e innovativo di qualità ed arti applicate e le attività artigiane di servizi;

l) implementa la presenza dell'artigianato siciliano sui mercati nazionali ed esteri, anche attraverso l'organizzazione e la promozione di specifici eventi fieristici nonché attraverso la cooperazione transnazionale;

m) promuove la semplificazione amministrativa e normativa nonché la razionalizzazione degli interventi regionali di politica economica e di regolazione nel settore dell'artigianato;

n) favorisce la ripresa dell'attività produttiva delle imprese danneggiate da crisi aziendali e da eventi calamitosi, ovvero in seguito a danneggiamenti da parte della criminalità organizzata, anche mediante interventi integrati con le politiche del lavoro finalizzati alla salvaguardia dei livelli occupazionali;

o) sostiene la progettazione e realizzazione di marchi di qualità e di origine.

2. Ai fini della individuazione delle misure per la salvaguardia dei livelli occupazionali e del sostegno al

reddito, la Regione individua negli enti bilaterali derivanti da accordi tra le parti sociali maggiormente rappresentative a livello regionale dell'artigianato e firmatarie di contratti nazionali di lavoro gli interlocutori privilegiati per l'attuazione degli interventi di cui alle lettere b), f), g), i) ed n) del comma 1.

3. Il presente titolo disciplina e regola l'esercizio dell'attività di artigianato e prevale su ogni altra disposizione regionale che dovesse risultare in contrasto. Con successiva legge si provvederà a disciplinare, sulla scorta dei principi e delle finalità di cui ai precedenti articoli, i benefici economici a favore delle imprese artigiane, i criteri e le modalità per la concessione di eventuali sovvenzioni, contributi sussidi ed ausili finanziari nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

TITOLO II

Definizione di impresa artigiana e programmazione.

Commissione regionale dell'artigianato. Sanzioni.

Art. 3

Definizioni

1. Ai fini dell'identificazione dell'imprenditore artigiano nonché per la definizione della impresa artigiana e per la individuazione dei requisiti

necessari e dei limiti dimensionali della stessa, si applicano nel territorio della Regione siciliana gli articoli 2, 3 e 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modifiche e integrazioni.

2. La disposizione di cui al comma 1 prevale su ogni altra disposizione regionale che definisca l'imprenditore artigiano e che detti requisiti e limiti dimensionali.

Art. 4

Programmazione regionale ed attuazione degli interventi

1. Per le finalità di cui agli articoli 1 e 2, di concerto con le associazioni regionali dell'artigianato maggiormente rappresentative, la Regione definisce un programma triennale di settore per la tutela e lo sviluppo dell'artigianato contenente gli indirizzi generali della politica regionale in materia di artigianato, le priorità di azione, gli strumenti e le tipologie di intervento nonché le risorse disponibili.

2. In particolare, il programma individua:

a) le attività artigiane da valorizzare e da potenziare anche sulla base delle risultanze di indagini conoscitive;

b) le risorse complessive occorrenti e quelle disponibili nonché i criteri di ripartizione delle

stesse, da operarsi con gli strumenti esistenti a legislazione vigente;

c) misure per l'internazionalizzazione del sistema produttivo;

d) principi per la localizzazione ottimale, sotto il profilo territoriale e ambientale, degli insediamenti produttivi;

e) individuazione delle infrastrutture di servizio al sistema produttivo;

f) la razionalizzazione degli interventi di politica settoriale e la loro integrazione con gli altri strumenti regionali di politica economica e di regolazione.

Art. 5

Strumenti di intervento

1. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente Titolo, la Regione si avvale dei seguenti strumenti:

a) credito agevolato;

b) contributi;

c) garanzie dirette e indirette al sistema bancario e finanziario;

d) assistenza tecnica;

e) servizi reali;

f) partecipazioni finanziarie.

2. La Regione si avvale degli strumenti definiti dalla normativa regionale in materia di attività produttive, con particolare riferimento a:

a) infrastrutture per il sistema produttivo;

b) strutture e servizi per l'internazionalizzazione, compreso sistemi di e-commerce;

c) strutture e servizi per la ricerca di base e industriale, lo sviluppo e il trasferimento tecnologico.

3. Con i criteri di cui all'articolo 2, comma 3, la Regione definisce le modalità e i criteri che regolano l'utilizzo degli strumenti di intervento di cui al presente articolo.

Art. 6

Sezione speciale del registro delle imprese

artigiane

1. L'Albo delle imprese artigiane è soppresso e sostituito a tutti gli effetti dal registro delle imprese.

2. Sono attribuite alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito denominate Camere di commercio, le funzioni amministrative attinenti l'annotazione, la modificazione e la cancellazione delle imprese artigiane dalla sezione speciale del registro delle imprese, da esercitarsi secondo le modalità di cui alla presente legge.

3. Con la qualifica di impresa artigiana sono annotate nella sezione speciale del registro delle imprese presso la camera di commercio competente per territorio le imprese artigiane in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 3.

4. L'annotazione al registro delle imprese avviene ai sensi dell'articolo 9 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e successive modifiche ed integrazioni.

5. Le Camere di commercio trasmettono l'annotazione alle competenti sedi dell'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) agli effetti dell'applicazione della legislazione in materia di assicurazione, di previdenza e di assistenza, secondo le modalità di cui all'articolo 9 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, 40, e successive modifiche ed integrazioni.

6. Il presente articolo si applica anche ai consorzi, alle società consortili e ai confidi esercenti

una attività artigiana così come stabilita dall'articolo 3.

7. L'annotazione della qualifica delle imprese artigiane nel registro delle imprese ha carattere costitutivo ed è condizione essenziale per la concessione delle agevolazioni previste a favore delle imprese artigiane e loro consorzi.

8. Nessuna impresa può adottare nella propria insegna, ditta o marchio una denominazione in cui ricorrano riferimenti all'artigianato se non sia annotata nel registro delle imprese con la qualifica di impresa artigiana.

9. Nessun prodotto o servizio può essere denominato, venduto, prestato o pubblicizzato come artigiano se non proviene da imprese annotate nel registro delle imprese come imprese artigiane.

10. Per le attività di cui al presente articolo si applicano in favore delle camere di commercio i diritti di segreteria previsti dall'articolo 18, comma 1, lettera d) della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modifiche e integrazioni e relative norme di attuazione.

11. Nel caso di attività artigianali del settore alimentare, presso la struttura destinata allo svolgimento dell'attività artigianale è consentita la vendita di prodotti di propria produzione per il consumo

immediato a condizione che siano esclusi il servizio di somministrazione e le attrezzature ad esso direttamente finalizzati quali tavoli, sedie, panchine ed affini, stoviglie ed accessori e con l'osservanza delle norme igienico-sanitarie anche per il confezionamento dei prodotti. La vendita di cui al presente comma è consentita dopo la frequenza, con esito positivo, di un corso professionale istituito e riconosciuto dall'Assessorato regionale delle attività produttive ed effettuato dalle associazioni di cui all'articolo 27, comma 2.

Art. 7

Consulta tecnica per l'artigianato

1. Al fine di favorire la partecipazione delle associazioni di rappresentanza del settore artigiano alla programmazione regionale presso ogni Camera di commercio è istituita la Consulta tecnica per l'artigianato che svolge le seguenti funzioni:

a) formula proposte di indirizzo alle Camere di commercio circa le funzioni di cui all'articolo 6, comma 2:

b) verifica e controlla la corretta tenuta della sezione speciale del registro delle imprese artigiane;

c) formula pareri circa la normativa di settore per lo svolgimento delle attività artigiane;

d) segnala l'esercizio delle attività illegali nel territorio di appartenenza.

2. La Consulta è composta da quattro rappresentanti indicati dalle associazioni degli artigiani maggiormente rappresentative a livello regionale e firmatarie di contratto nazionale di lavoro, da un rappresentante dell'INPS, da un rappresentante della Camera di commercio ed un rappresentante della direzione territoriale del lavoro. Tra i quattro rappresentanti indicati dalle associazioni di categoria degli artigiani sono scelti il Presidente e il vicepresidente.

3. La Consulta è costituita con decreto dell'Assessore regionale per le attività produttive. Con lo stesso decreto sono indicati il Presidente e il vicepresidente della Consulta.

4. Ai componenti della Consulta di cui al presente articolo non spetta alcun contributo, compenso, sussidio, rimborso, indennità comunque denominata essendo lo svolgimento dell'incarico a titolo totalmente gratuito.

5. Con il regolamento attuativo sono disciplinate le modalità di funzionamento della Consulta.

Art. 8

Commissione regionale per l'artigianato

1. Presso l'Assessorato regionale delle attività

produttive è istituita la Commissione regionale per l'artigianato quale organo di autogoverno, di rappresentanza e di tutela dell'artigianato.

2. La Commissione regionale per l'artigianato svolge le seguenti funzioni:

a) esprime pareri sui documenti e sugli atti della programmazione regionale in materia di artigianato:

b) partecipa alla elaborazione dei programmi regionali per la formazione, l'addestramento e l'aggiornamento professionale:

c) promuove iniziative dirette a valorizzare le attività artigiane siciliane, comprese quelle artistiche e tradizionali;

d) promuove forme di comunicazione e coordinamento con le Camere di commercio al fine di assicurare omogeneità di indirizzo agli interventi nel settore dell'artigianato sul territorio regionale;

e) decide sui ricorsi proposti avverso i provvedimenti delle Camere di Commercio in materia di iscrizione, modifica e cancellazione delle imprese artigiane dall'Albo provinciale delle imprese artigiane;

f) elabora e presenta all'assessore regionale per le attività produttive un rapporto annuale concernente i dati relativi all'attività svolta;

g) svolge attività di documentazione, di studio e d'informazione ed elabora periodiche indagini conoscitive e rilevazioni statistiche sulla struttura, le caratteristiche, le prospettive e le potenzialità dell'artigianato siciliano;

h) esprime parere sui problemi per i quali l'Assessore regionale per le attività produttive ritenga di interpellarla.

Art. 9

Composizione della Commissione regionale per l'artigianato

1. La Commissione di cui al precedente articolo 8 è costituita con decreto dell'Assessore regionale per le attività produttive ed è composta:

a) da quattro esperti in materia di artigianato, designati dalle organizzazioni artigiane maggiormente rappresentative, firmatarie di contratti nazionali di lavoro, all'interno dei quali sono designati il Presidente e il Vice Presidente;

b) dal dirigente del servizio artigianato presso il Dipartimento regionale per le attività produttive;

c) dal Presidente dell'I.R.C.A. o da un suo delegato;

d) da una rappresentante scelto congiuntamente dalle organizzazioni sindacali regionali dei lavoratori maggiormente rappresentative;

e) da un rappresentante designato da Unioncamere Sicilia;

f) dai presidenti delle consulte tecniche per l'artigianato di cui all'articolo 7.

2. Le norme di organizzazione e funzionamento della Commissione sono stabilite con regolamento assessoriale da emanarsi entro 30 giorni dall'insediamento della commissione.

3. La Commissione dura in carica cinque anni e resta in carica fino alla nomina della nuova commissione.

4. I componenti della Commissione regionale per l'artigianato decadono dalla carica in caso di perdita dei requisiti prescritti per la nomina e in caso di mancata partecipazione non giustificata alle sedute per tre riunioni consecutive.

5. Ai componenti della Commissione regionale per l'artigianato non è dovuto alcun compenso, rimborso, gettone o altro emolumento comunque denominato.

6. L'indirizzo, il coordinamento e la vigilanza sui lavori della Commissione regionale per l'artigianato sono individuati in carico all'Assessore regionale per

le attività produttive.

Art. 10

Segreteria tecnica della Commissione regionale dell'artigianato

1. Per le proprie esigenze organizzative e per l'esercizio dei propri compiti la Commissione di cui all'articolo 8 è dotata di una Segreteria tecnica, posta funzionalmente alle dipendenze del presidente.

2. Il personale della segreteria tecnica è individuato tra quello appartenente al Dipartimento regionale delle attività produttive, senza diritto ad alcun compenso aggiuntivo.

Art. 11

Corsi professionali

1. L'Assessorato regionale alle attività produttive, d'intesa con la Commissione regionale per l'artigianato, tramite convenzioni con le CCIAA e le associazioni datoriali dell'artigianato maggiormente rappresentative a livello regionale, istituisce un sistema di formazione finalizzato ad elevare il livello professionale delle imprese artigiane. Il medesimo Assessorato, d'intesa con la Commissione regionale per l'artigianato, stabilisce altresì le materie, la durata e i tempi di realizzazione dei suddetti corsi formativi.

Art. 12

Norma transitoria

1. La Commissione regionale per l'artigianato costituita ai sensi della disciplina previgente continua a svolgere le proprie funzioni fino all'insediamento della nuova Commissione regionale e comunque solo fino al centoventesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Sono fatti salvi tutti i procedimenti amministrativi già in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Tali procedimenti sono portati a compimento sulla base delle relative disposizioni.

Art. 13

Denunce di irregolarità, segnalazioni,
annotazioni e cancellazioni d'ufficio

1. Le Camere di commercio raccolgono e verificano le denunce ad esse presentate relative a soggetti che esercitano attività artigianali a favore di terzi in mancanza dei requisiti di legge previsti per l'esercizio delle medesime attività e senza adempiere agli obblighi posti a carico delle imprese artigiane.

2. Le Camere di commercio procedono all'annotazione e alla cancellazione d'ufficio delle imprese, consorzi e società consortili che pur avendone l'obbligo non abbiano provveduto alla presentazione delle comunicazioni necessarie. A tal fine le Camere di

commercio possono disporre accertamenti e controlli avvalendosi dell'attività istruttoria dei comuni anche su segnalazione della Consulta tecnica per l'artigianato.

3. Le Camere di commercio segnalano le denunce ricevute e i provvedimenti adottati ai comuni e alle altre amministrazioni competenti in materia di vigilanza fiscale, previdenziale, assicurativa e contributiva.

4. Contro i provvedimenti delle Camere di commercio in materia di annotazioni, modificazioni e cancellazioni delle imprese artigiane nella sezione speciale del registro delle imprese è ammesso ricorso in via amministrativa al Dipartimento regionale delle attività produttive entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data del ricevimento della comunicazione. Il Dipartimento regionale delle attività produttive, sentita la Commissione regionale per l'artigianato, decide entro i successivi sessanta giorni, trascorsi i quali il ricorso si intende rigettato.

Art. 14

Controlli e sanzioni

1. in relazione all'annotazione nel registro delle imprese con la qualifica di impresa artigiana sono previste le seguenti sanzioni amministrative:

a) in caso di uso non consentito da parte di imprese, società, consorzi, società consortili anche in

forma di cooperativa, associazioni temporanee, di qualsiasi riferimento all'artigianato nella ditta, nella ragione sociale, nella denominazione, nell'insegna, nel marchio e nella definizione, commercializzazione si applica, per ogni singolo episodio o prodotto messo in commercio, la sanzione amministrativa da un minimo di 2.500,00 euro a un massimo di 6.000,00 euro:

b) in caso di esercizio dell'attività artigiana senza l'annotazione della qualifica nel registro delle imprese si applica la sanzione amministrativa da un minimo di 250,00 euro a un massimo di 2.500,00 euro:

c) in caso di presentazione, ai fini dell'annotazione, modificazione o cancellazione, di dichiarazioni non veritiere, si applica la sanzione amministrativa da un minimo di 500.00 euro a un massimo di 2.500,00 euro, fatte salve le responsabilità penali previste dalla legge.

2. Chiunque utilizzi, senza autorizzazione, la denominazione Eccellenza artigiana e il marchio Sicilia Eccellenza Artigiana è punito, per ogni singolo episodio, con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 500,00 ad un massimo di euro 3.500,00.

3. Le funzioni amministrative riguardanti le verifiche relative alla annotazione, modificazione e cancellazione delle imprese artigiane nel registro delle imprese sono delegate ai comuni. Le Camere di commercio

possono disporre accertamenti e controlli avvalendosi dell'attività istruttoria dei comuni.

4. L'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo sono delegate ai comuni nel cui territorio sono state accertate le trasgressioni. Ai fini di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modifiche e integrazioni, competente alla ricezione del rapporto è il Sindaco.

5. Le somme riscosse a seguito dell'applicazione delle sanzioni rimangono nelle disponibilità di bilancio del comune esercitante la delega di cui al comma 3, anche a copertura di ogni spesa sostenuta per la riscossione.

6. I Comuni trasmettono all'assessorato regionale delle attività produttive e alla Camera di commercio competente per territorio entro il 31 gennaio di ogni anno una rendicontazione delle infrazioni rilevate, di quelle definite e di quelle ancora pendenti.

Art. 15

Norma finanziaria

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2021, la spesa complessiva di 1.200 migliaia di euro.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della

presente legge, pari a 1.200 migliaia di euro, si fa fronte mediante corrispondente riduzione delle disponibilità previste, per l'esercizio finanziario 2021, al Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso di cui alla Missione 20, programma 03, Capitolo 215704 del Bilancio di Previsione della Regione per il triennio 2021-2023.

3. Il Ragioniere Generale della Regione, su richiesta dell'Assessorato delle Attività Produttive, è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio individuando missione, programmi e capitoli.

Art. 16

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.